

Comune di Jesi
P.G.I.P.
VARIANTE AL PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

- **Art. 1** Premessa
- **Art. 2** Durata del Piano
- **Art. 3** Quadro normativo di riferimento
- **Art. 4** Finalità e obiettivi
- **Art. 5** Elaborati costituenti il Piano
- **Art. 6** Ambito di applicazione del Piano

Titolo II: GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL P.G.I.P.

- **Art. 7** Individuazione tipologica degli impianti compresi nel Piano
- **Art. 8** Identificazione degli impianti

Titolo III: GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA:

- **Art. 9** Definizione del quadro di riferimento
- **Art. 10** Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Jesi
- **Art. 11** Impianti di proprietà privata
- **Art. 12** Presentazione e accettazione della domanda
- **Art. 13** Rilascio dell'autorizzazione
- **Art. 14** Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- **Art. 15** Durata dell'autorizzazione
- **Art. 16** Rinnovo
- **Art. 17** Cessazione dell'autorizzazione
- **Art. 18** Installazione degli impianti, pubblicitari e non, di arredo urbano, previsti dal Piano, di iniziativa pubblica

- **Art. 19** Individuazione tipologica e quantitativa degli impianti pubblicitari esistenti compresi nel piano
- **Art. 20** Rimozione di impianti esistenti
- **Art. 21** Quantità massima di nuovi impianti pubblicitari previsti dal P.G.I.P.
- **Art. 22** Ripartizione delle quantità
- **Art. 23** Modalità di applicazione dell'imposta

Titolo IV: NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- **Art. 24** Modalità di installazione - Generalità
- **Art. 25** Criteri di posizionamento
- **Art. 26** Modalità di installazione rispetto al tipo di strade
- **Art. 27** Divieti di installazione su suolo pubblico
- **Art. 28** Distanze dalle preesistenze
- **Art. 29** Posizionamento fuori dai centri abitati
- **Art. 30** Posizionamento entro i centri abitati
- **Art. 31** Deroghe alle distanze minime
- **Art. 32** Posizionamenti particolari
- **Art. 33** Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti pubblicitari
- **Art. 34** Localizzazione nei pressi di edifici e spazi pubblici. Quartieri di recente espansione
- **Art. 35** Installazione di nuovi impianti pubblicitari pubblici e privati
- **Art. 36** Installazioni vietate
- **Art. 37** Normativa per il Centro Storico
- **Art. 38** Vincoli
- **Art. 39** Vigilanza
- **Art. 40** Sanzioni amministrative

Titolo V: ATTUAZIONE DEL PIANO

- **Art. 41** Modalità di attuazione
- **Art. 42** Interventi di manutenzione sugli impianti
- **Art. 43** Nuove installazioni di impianti
- **Art. 44** Applicazione del Piano
- **Art. 45** Decorrenza di applicazione del Piano
- **Art. 46** Disposizioni finali e transitorie.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Il presente Piano disciplina l'individuazione delle tipologie degli impianti pubblicitari pubblici e privati, e la loro distribuzione sul territorio di competenza del Comune di Jesi, tenendo conto delle esigenze di carattere sociale, della concentrazione demografica ed economica, della tutela ambientale e paesaggistica, del rispetto dei beni architettonici, delle esigenze del traffico e rispettando tutti gli strumenti urbanistici e legislativi vigenti.

Il Piano dovrà garantire che i mezzi pubblicitari non costituiscano in alcun modo pericolo per la sicurezza stradale sia dei veicoli che dei pedoni (eliminazione di posizionamenti scorretti di impianti che creino difficoltà di passaggio alle persone con ridotte capacità motorie).

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Jesi di seguito denominato PGIP o Piano, è strumento urbanistico, redatto in attuazione del Regolamento vigente in materia di applicazione di imposta per il servizio delle Pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs n.507/93 e successivo n.446/97.

Il Piano considera l'intero territorio comunale, ("ambito urbano" e nuclei frazionali Pantiere, Borgo Minonna, Piandelmedico, Spina, Mazzangrugno, Castelrosino), indicati negli elaborati grafici allegati, su cui si applicano i dispositivi indicati negli elaborati di cui al successivo Art.5 e delle presenti Norme Tecniche di attuazione, di seguito definite N.T.A..

Art. 2 - Durata del Piano

Il Piano, ha durata 10 anni.

E' comunque aggiornabile ed integrabile al termine di ogni anno.

Sarà cura dei competenti uffici comunali integrare gli elaborati del censimento con l'introduzione di nuovi impianti che verranno installati e con l'eliminazione di quelli rimossi.

Art. 3 - Quadro Normativo di riferimento

In previsione di possibili aggiornamenti, si ritiene opportuno citare l'elenco delle leggi di riferimento che debbono interagire nella attuazione e gestione del presente Piano di settore, anche al fine di tenere sotto controllo , eventuali aggiornamenti legislativi inerenti:

1. Nuovo Codice della strada D.Lgs. n. 285/92 e succ. mm.ii. (di seguito **CdS**);
2. Regolamento di Attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e succ. mm.ii.(di seguito **Reg. Es.**);
3. D.Lgs. n. 507/93, in materia di imposte sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
4. D.Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare dei comuni e riordino dei tributi locali;
5. Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per il Servizio della pubblica affissione;
6. Piano Regolatore Generale;
7. Piano Generale del Traffico Urbano;
8. Regolamento Edilizio Comunale;
9. Art. 633 del Codice Penale;
10. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del 22.01.2004);
11. Regolamento di Polizia Urbana;
12. Piano dell'ornato Pubblico;
13. L.R. 10/2002 in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso;

Art. 4 - Finalità e obiettivi

Il PGIP (Piano Generale Impianti Pubblicitari):

- 1- Localizza in modo indicativo (rimandando al posizionamento specifico al momento dell'espletamento delle pratiche di richiesta di autorizzazione) e determina i criteri di posizionamento, sul territorio comunale degli "impianti pubblicitari di servizio" (art. 47 co. 7 del Reg. Es.) quali: cartelloni (art. 47 co. 4 del Reg. Es.), totem, rotor, pensiline, transenne, orologi, cestini, paletti e frecce o preinsegne (art. 47 co. 2 del Reg. Es.), quadro formativo;
- 2- Determina vincoli di qualsiasi natura e divieti imposti da norme generali o amministrative;
- 3- Specifica le quantità, le tipologie e le caratteristiche tecniche delle installazioni così come definite all'art.47 del Reg. Es.;
- 4- Disciplina e determina le scelte di carattere architettonico - urbanistico delle tipologie di impianto da installare o sostituire, costituendo una componente del decoro urbano.

Art. 5 - Elaborati costituenti il Piano

Il Piano è costituito, dai seguenti elaborati:

Tavole di Rilievo

- Tav_1 Planimetria di Rilievo – Pianta Generale scala 1:25.000;
- Tav_2 Planimetria di Rilievo – Quadro generale area urbana scala 1:5.000;
- Tav_3 Planimetria di Rilievo –Cartelloni scala 1:5.000;
- Tav_4 Planimetria di Rilevo – Frecce scala 1:5.000;
- Tav_5 Planimetria di Rilevo – Transenne scala 1:5.000;
- Tav_6 Planimetria di Rilevo – Cestini scala 1:5.000;
- Tav_7 Planimetria di Rilevo – Pensiline scala 1:5.000;
- Tav_8 Planimetria di Rilevo – Paletti scala 1:5.000;
- Tav_9 Planimetria di Rilevo – Orologi, Totem, Portabicyclette scala 1:5.000;
- Tav_10 Planimetria di Rilevo –Frazioni scala 1:5.000;
- All.1 Schede di Rilievo – Cartelloni, Frecce;
- All.2 Schede di Rilievo – Transenne, Pensiline, Paletti, Cestini, Orologi, Portabicyclette, Totem, Riepilogo generale;

Tavole di Progetto

- Tav_1P Planimetria Generale Territorio Comunale scala 1:25.000;
- Tav_2P Planimetria con zone di espansione, assi principali, impianti esistenti, aree a bassa densità di impianti scala 1:5.000;
- Tav_3P Planimetria edifici ed aree di interesse pubblico scala 1:5.000;
- Tav_4P Planimetria con sovrapposizione elementi di rilievo P.G.I.P. e P.G.I.P.A. scala 1:5.000;
- All.A Relazione Illustrativa;
- All.B Norme Tecniche di Attuazione;

Art. 6 - Ambito di applicazione del Piano

Il PGIP diviene strumento urbanistico operativo per l'area urbana e per i nuclei frazionali del Comune di Jesi, così come individuati negli elaborati progettuali.

A norma del Codice della Strada, il PGIP è tenuto ad applicare differenti disposizioni e procedure tecniche dentro o fuori il Centro Abitato.

TITOLO II GLI IMPIANTI DISCIPLINATI DAL P.G.I.P.

Art. 7 - Individuazione tipologica degli impianti compresi nel Piano

7.1 - Cartelli (art. 47 co.4 Reg.Es.)

Elemento mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici di tipo istituzionale, sociale e commerciale. La struttura deve essere caratterizzata da montanti, vincolati al suolo da idonei ancoraggi, da un telaio, da una superficie mono o bifacciale da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura.

La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto o indiretto.

La superficie espositiva massima consentita è pari a 6 mq in caso di cartelli bifacciali, 3 mq in caso di cartelli monofacciali.

Vista la varietà e diversità tipologica dei sostegni utilizzati ed esistenti sul mercato per la cartellonistica, si auspica l'utilizzo di non più di due tipologie di impianto su tutto il territorio comunale. Il colore dovrà essere unico e preventivamente definito.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purchè certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità, previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale.

7.2 - Impianti a messaggio variabile (Rotor)

Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altro), eventualmente luminoso o illuminato, con profondità inferiore a 30 cm.

Gli impianti a messaggio variabile devono essere costituiti da un telaio rettangolare per supportare il sistema di variazione del messaggio (costituiti indifferentemente o da prismi rotanti o da teli scorrevoli di caratteristiche analoghe a quelli dei mega poster). Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione. Il telaio, la cui profondità non può superare i 30 cm, deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio, unito alla cornice, disti almeno 220 cm dal piano di calpestio. L'uso dei colori è normato dall'art. 50 del Reg.Es..

La struttura dovrà essere di colore grigio antracite e preferibilmente dovranno essere utilizzate vernici di tipo pigmentato.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei cartelli sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture, i rivestimenti e le cornici. Materiali plastici quali il PVC o simili sono ammessi solo per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzate da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative, l'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con un plinto cementizio completo di tirafondi a cui dovrà essere imbullonata la piastra posta alla base del manufatto. Per semplicità di posa e per la riduzione delle opere sono da preferirsi manufatti dotati di un unico montante verticale.

L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

Gli impianti a messaggio variabile possono essere completati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. L'illuminazione potrà essere diretta (sistema interno al telaio) o indiretta (lampade poste superiormente al telaio). Dovrà comunque essere previsto l'interruttore salvavita e l'interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente, non può provocare abbagliamento e l'intensità non può superare le 150 candele a mq (art. 50 CdS).

La dimensione massima espositiva (cornici e telai esclusi) consentita è pari a 4,5 mq per faccia.

Ai sensi dell'art. 51 co. 11 del Reg. Es. il tempo di variabilità dei messaggi inseriti nei rotor posti fuori dei centri abitati non può essere inferiore ai 5 (cinque) minuti, mentre per i rotor posti entro il centro abitato il tempo minimo di variabilità del messaggio è fissato in 2 (due) minuti.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purchè certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

7.3 - Totem

Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da apposita struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi. E' caratterizzato da un telaio, da superfici da utilizzarsi per l'esposizione dei messaggi e da una cornice di finitura. La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione diretto o indiretto.

I totem possono avere forma cilindrica o altre forme, purchè autorizzate dalla Commissione Edilizia o da eventuale commissioni di gara, ed essere costituiti da una base per supportare i telai destinati a contenere i messaggi pubblicitari. Possono essere in numero pari a tre, di forma rettangolare e disposti (in pianta) a forma di triangolo equilatero, o in numero di due nel caso in cui (sempre in pianta) compongano una circonferenza. Il lato superiore dei telai può essere completato da un elemento di copertura. Ogni singolo telaio deve avere una profondità non superiore ai 10 cm ed essere completato da una cornice; questa, dal semplice disegno, deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione. Il telaio può supportare diverse soluzioni tecniche per l'esposizione del messaggio pubblicitario:

- Lamiera, per l'esposizione di messaggi cartacei;
- Cornice in alluminio per messaggi serigrafati su metacrilato o altro materiale;
- Cornice in alluminio con sistema di bloccaggio per messaggi riprodotti su teli in poliester.

Il telaio deve essere solidamente vincolato sia alla base che all'elemento di copertura. La struttura dovrà essere di colore grigio antracite e preferibilmente dovranno essere utilizzate vernici di tipo pigmentato. Altri colori dovranno essere specificatamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

I materiali utilizzabili per la realizzazione dei totem sono il calcestruzzo con inerte a granulometria costante per la base, l'acciaio per il telaio, l'alluminio per le finiture, la cornice, la copertura ed i rivestimenti. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative. L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

I totem possono essere dotati di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. L'illuminazione dovrà essere esclusivamente di tipo diretto (sistema interno al telaio). Dovrà essere previsto l'interruttore salvavita e l'interruttore crepuscolare o a tempo. L'illuminazione non può essere intermittente, non può provocare abbagliamento e l'intensità luminosa non può superare le 150 candele per mq.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purchè certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

La dimensione espositiva massima consentita su di un lato è uguale o minore a 1,4 mq, mentre sull'impianto uguale o minore a 4,2 mq. Almeno un lato dovrà essere dedicato a messaggi di tipo istituzionale.

7.4 – Pensilina - Impianto di Arredo Urbano

Struttura di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei mezzi pubblici, rigidamente vincolata al suolo e completata da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitario propagandistici, sia direttamente che con sovrapposizione di altri elementi come manifesti e simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione di tipo diretto o indiretto.

E' auspicabile l'utilizzo di un'unica tipologia di pensilina da utilizzare nell'intero territorio Comunale

Le pensiline dovranno essere composte da elementi modulari. Il modulo base non dovrà eccedere i quattro metri di lunghezza e potrà essere ripetibile; dovrà essere costituito da soli due montanti, collegati tra loro da traverse, che supportano sia la copertura che il tamponamento posteriore e l'eventuale cassonetto pubblicitario laterale. Quest'ultimo e la traversa inferiore devono distare dal piano di calpestio in modo da consentire la facile manutenzione e pulizia del sito. Il cassonetto pubblicitario, di forma rettangolare, deve avere caratteristiche simili a quelle dei cartelli; l'elemento di copertura deve essere realizzato da una struttura portante con traversine e da tamponamenti di completamento. La copertura dovrà essere completa del sistema di depluvio delle acque piovane (canali di gronda), posto posteriormente rispetto al lato di accesso al bus, e della caduta a terra (pluviale). I montanti saranno situati sul lato opposto a quello utilizzato per la salita sui bus affinché sia garantito il passaggio pedonale anche in caso di limitata sezione del marciapiede; il cassonetto pubblicitario e i tamponamenti dei lati minori dovranno essere previsti di diverse dimensioni per analogo motivo.

L'impianto, qualora le dimensioni del sito lo consentano, dovrà essere completo di seduta. A lato di ogni pensilina dovrà essere installato un cestino. Il colore ammesso è il grigio antracite, utilizzando vernici di tipo pigmentato.

Diverso colore dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle pensiline sono l'acciaio per il telaio e le strutture portanti, l'alluminio per le finiture, la cornice del cassonetto, la copertura ed i rivestimenti. La copertura può essere completata con riquadri in materiale plastico. I particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. Le superfici piane dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzati da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox. I tamponamenti posteriori devono essere realizzati con cristalli di spessore pari a 10mm.

Tutte le strutture debbono essere calcolate secondo i disposti delle vigenti normative. L'ancoraggio al suolo deve essere realizzato con plinti cementizi completi di tirafondi a cui dovranno essere imbullonate le piastre poste alla base di montanti.

L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

L'illuminazione dovrà essere realizzata con apposito impianto diverso da quello dello spazio pubblicitario. Dovranno essere previste almeno 4 lampade fluorescenti da 13 W (3600 lumen), l'interruttore salvavita e l'interruttore crepuscolare o a tempo, oltre ad essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

La superficie espositiva consentita massima su di un lato è pari a 2,8 mq, mentre sull'intero impianto è pari a 11,2 mq. Almeno il 30% dello spazio previsto per l'installazione di pubblicità dovrà essere riservato a messaggi di tipo istituzionale.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purché certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

7.5 – Orologio - Impianto di Arredo Urbano

Struttura di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio, rigidamente vincolata al suolo e completata da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili. La struttura può essere completata da impianto di illuminazione diretto.

L'orologio dovrà essere costituito da un montante su cui verrà inserito un cassonetto di forma rettangolare di dimensione massima 100x70 cm e profondità 20 cm, sul quale verrà fissata la centina dell'orologio. Questa dovrà supportare i due quadranti in alluminio verniciato in colore bianco con numeri e tacche in colore nero, le lancette, i meccanismi elettrici, il cupolino in metacrilato trasparente di spessore 3mm, e la pilotina di comando con controllo al quarzo. Il colore ammesso è il grigio antracite utilizzando vernici di tipo pigmentato. Tutti gli orologi esistenti entro 180 giorni dall'aggiudicazione della gara d'appalto dovranno essere tinteggiati del colore consentito.

I materiali utilizzabili per la realizzazione degli orologi sono l'alluminio o la ghisa oltre al metacrilato per il cupolino del quadrante. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

Il cassonetto potrà essere illuminato in modo diretto mediante un impianto con lampade fluorescenti. L'impianto di illuminazione dovrà essere realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato.

La dimensione espositiva massima è pari a mq 0,70 per lato.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purché certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

7.6 - Quadro Informativo - Impianto di Arredo Urbano

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizi assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari, eventualmente luminoso o illuminato.

E' caratterizzato da un lato esclusivamente destinato a supportare cartografie, piante ed indicazioni utili legate alla fruizione di servizi e del territorio.

Gli impianti associati a quadri informativi devono essere costituiti da un telaio rettangolare che supporterà due spazi pubblicitari di dimensioni differenti, maggiore sul lato posteriore, minore sul lato principale affinché risulti disponibile lo spazio per l'inserimento del giornale elettronico-informativo.

Il giornale elettronico-informativo dovrà essere caratterizzato da tecnologia LCD a cristalli liquidi con almeno 5 linee da minimo 15 caratteri a linea.

Il telaio deve essere completato da una cornice di larghezza minima pari a 6 cm. La cornice deve essere caratterizzata dall'assenza di spigoli vivi e di sfridi di lavorazione.

Il telaio, la cui profondità non può superare i 30 cm, deve essere solidamente vincolato alla struttura portante che può essere costituita da uno o due montanti in modo tale che l'intradosso del telaio unito alla cornice disti almeno 220 cm dal piano di calpestio. Il colore è grigio antracite utilizzando vernici di tipo pigmentate.

I materiali utilizzabili per la realizzazione degli impianti associati a quadri informativi sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per le finiture ed i rivestimenti e materiali plastici quali il PVC o simili per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. Le superfici piane (quali tamponamenti nel caso di impianti monofacciali) dovranno essere realizzate con materiali sia plastici che metallici caratterizzate da superfici non continue in modo da impedire affissioni abusive. La bulloneria deve essere in acciaio inox. Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

Gli impianti associati a quadri informativi possono essere completi di impianto di illuminazione realizzato secondo le vigenti normative e certificato da un tecnico abilitato. Gli impianti di illuminazione dovranno essere di tipo diretto (sistema interno al telaio) e comunque completi di interruttore salvavita ed interruttore crepuscolare così come l'impianto di gestione del giornale elettronico informativo.

La superficie espositiva del quadro informativo dovrà avere dimensione massima pari a 3 mq per lato.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purché certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità, e previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

7.7 - Transenna parapetonale pubblicitaria - Impianto di arredo urbano

Elemento di arredo urbano finalizzato alla fornitura di servizio quale la delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale. Rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono o bifacciale, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.

Le transenne potranno essere costituite da due montanti di sezione quadrata o rotonda chiusi alla sommità da un elemento decorativo; ai montanti saranno collegate due traverse (inferiore e superiore) che potranno supportare indifferentemente due piattine poste diagonalmente o il telaio completato da una cornice, per contenere lo spazio pubblicitario. Le transenne potranno essere unite tra loro al fine di costituire una barriera continua, alternando, se necessario ai fini della sicurezza, gli spazi pubblicitari a quelli con l'inserimento delle piattine poste diagonalmente. Il colore ammesso è il grigio antracite utilizzando vernici di tipo pigmentato. La descrizione tipologica sopra riportata è puramente indicativa. E' comunque obbligatorio che il modello scelto dall'Amministrazione sia il medesimo su tutto il territorio Comunale.

I materiali utilizzabili per la realizzazione delle transenne sono l'acciaio per la struttura portante e per il telaio, l'alluminio per la cornice. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

La superficie espositiva massima consentita è pari a 0,70 mq per lato.

Ogni qualvolta il numero delle transenne consecutive è superiore a 3, almeno il 50% dovrà essere di tipo non pubblicitario. Le transenne di tipo non pubblicitario predette potranno essere posizionate, su richiesta dell'Amministrazione, anche in altre posizioni, se ritenuto necessario ai fini della sicurezza.

Le tabelle pubblicitarie dovranno essere disposte in maniera da non occludere la vista ai pedoni ed alle auto.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purché certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

7.8 - Cestino Portarifiuti Pubblicitario- impianto di arredo urbano

Elemento di arredo finalizzato alla fornitura di servizio, quale la raccolta di piccoli rifiuti urbani.

Rigidamente vincolato al suolo è completato da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari e propagandistici.

Il cestino destinato alla raccolta dei piccoli rifiuti cartacei sarà costituito da due fianchi a cui sono ancorate le traversine destinate a supportare sia il cestino che il telaio per lo spazio pubblicitario. Questo dovrà essere incernierato su un fianco per consentire la rimozione del sacchetto portarifiuti ancorato ad appositi ganci posti sul telaio; inoltre dovrà essere inserita una serratura per l'apertura da parte degli addetti. Il contenitore sarà protetto da una lamiera ancorata ai fianchi.

La descrizione tipologica sopra riportata è puramente indicativa. E' comunque obbligatorio che il modello scelto dall'Amministrazione sia lo stesso su tutto il territorio Comunale. Il colore ammesso è il grigio antracite o il verde, utilizzando vernici di tipo pigmentato.

I materiali utilizzabili per la realizzazione del cestino sono, l'acciaio per la struttura portante il vano raccogli rifiuti e per il telaio, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario. Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti. La bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

L'impianto va posizionato conformemente ai dettami del CdS e delle deroghe previste dal presente Piano.

Non è previsto l'inserimento di impianti di illuminazione.

La superficie espositiva massima consentita è pari a 0,70 mq per lato.

Sono ammesse soluzioni tecniche differenti purchè certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità e previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale

7.9 - Preinsegna o freccia (art. 47 co. 2 Reg. Es.)

Si definisce "preinsegna o freccia" il manufatto opaco, monofacciale o bifacciale bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce di forma rettangolare e di dimensioni contenute entro i limiti inferiori di m 1,00 x 0,20 e superiori di m 1,50 x 0,30, supportato da una idonea struttura di sostegno recante scritte in caratteri alfa numerici e completato da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, finalizzato alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installato in modo da facilitare il reperimento della sede stessa, e comunque nel raggio di 5 km.

Ogni azienda potrà installare massimo n. 10 preinsegne nell'ambito del Comune di Jesi. Nell'ambito del centro storico e in tutte le zone A è consentita l'installazione di massimo n. 2 preinsegne per ogni attività se questa risulta defilata rispetto alla viabilità principale. L'impianto tipo dovrà essere preventivamente approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici territorialmente competente. I predetti vincoli, fatta eccezione per quello inerente il numero massimo di installazioni consentite, non si applicano agli impianti a servizio delle Farmacie.

L'installazione delle preinsegne è ammessa prima delle intersezioni ad una distanza minima di m 10,00.

Sulla stessa struttura di sostegno è ammesso l'abbinamento di un numero massimo di otto preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano uguali dimensioni e che vengano posizionate in modo tale che la più bassa sia posta ad una altezza minima dal suolo di m 2,20 così da garantire il transito dei pedoni.

Non è ammessa l'installazione di preinsegne su sostegni utilizzati per cartelli stradali. E' consentita l'installazione, previa autorizzazione, su muri di abitazioni o recinzioni, purchè non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e succ. mm.ii.. Fuori dai centri abitati il posizionamento delle preinsegne dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 51 co. 13 del Reg. Es..

7.10 - Porta biciclette

I porta biciclette saranno realizzati con strutture in ferro zincato ed eventualmente verniciato. Tutti i particolari metallici dovranno essere sottoposti a trattamenti necessari per garantire una ottima resistenza agli agenti atmosferici. L'eventuale bulloneria necessaria dovrà essere in acciaio inox e il porta biciclette dovrà essere fissato rigidamente al suolo.

Ciascun porta biciclette dovrà prevedere al massimo otto posti. Verranno dislocati prevalentemente nelle zone del centro e nelle vicinanze di luoghi di particolare interesse pubblico, verranno posizionati in maniera tale da non creare problemi di transito ai pedoni e alle auto, rispettando il codice della strada e le NTA del presente Piano.

7.11 - Paletti o dissuasori di traffico

I paletti o dissuasori di traffico previsti dal presente Piano sono costituiti da una base di ancoraggio, un fusto ed una parte terminale eventualmente sagomata. Sono obbligatori trattamenti antiruggine e debbono essere verniciati di colore grigio antracite, utilizzando vernici pigmentate. E' possibile utilizzare catene per unire più paletti tra loro.

Particolare attenzione dovrà essere data alla scelta dei paletti da ubicare nel centro storico.

Le dimensioni massime degli elementi sono pari a: diametro 12 cm, altezza 110 cm.

Non rientrano tra gli impianti contemplati dal PGIP i segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del Reg. Es., le insegne di esercizio (art. 47 co. 1 Reg. Es.) e le targhe professionali.

Art. 8 - Identificazione degli impianti

Tutti gli impianti di cui al presente articolo devono essere muniti di una targhetta metallica con riportato lo stemma del Comune di Jesi nonché le informazioni previste dall'art. 55 del Reg. Es. (amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione). La targhetta deve essere sostituita od aggiornata ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

TITOLO III

GLI IMPIANTI PUBBLICITARI DI PROPRIETA' PUBBLICA E PRIVATA

Art. 9 - Definizione del quadro di riferimento

Gli impianti pubblicitari di cui all'art.7, del presente Piano, sono in parte esistenti ed in parte da realizzare e saranno collocati secondo le indicazioni delle N.T.A., degli elaborati progettuali allegati, e comunque sempre nel rispetto del Codice della Strada e delle quantità massime indicate nel presente PIANO.

Gli impianti esistenti sono quelli riportati nelle tavole e schede di rilievo e dovranno essere rinnovati quando necessario ed in alcuni casi delocalizzati per rispettare il Codice della Strada.

Gli impianti da installare sia pubblici che privati, le cui quantità massime sono previste dal Piano, verranno autorizzati solo nel rispetto di tutte le norme e le condizioni del presente Piano, previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 12.

Art. 10 - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà del Comune di Jesi.

Il Comune (o eventualmente chi per lui gestirà il servizio) ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di sua proprietà, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano, del CdS e di eventuali modifiche alla viabilità.

Per l'installazione degli impianti pubblici dovrà essere predisposta apposita documentazione tecnica necessaria a:

- 1) tenere il Piano costantemente aggiornato;
- 2) indicare il giusto posizionamento dell'impianto agli addetti al montaggio;
- 3) verificare eventuali problematiche inerenti la proprietà dell'area, l'eventuale presenza di vincoli, ecc...

Art. 11 - Impianti di proprietà privata

Gli impianti di proprietà privata sono in parte esistenti ed in parte da realizzare.

Gli impianti esistenti dovranno essere adeguati o delocalizzati per rispettare i principi del presente Piano, i dettami normativi eventualmente subentrati o eventuali modifiche della viabilità.

Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi delle normative urbanistiche che non contemplano la scadenza prevista dal CdS si intendono annullate. Gli intestatari delle suddette autorizzazioni possono richiedere una nuova autorizzazione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Piano procedendo alla messa a norma dell'impianto. La mancata richiesta comporterà la decadenza dell'autorizzazione.

Il Comune di Jesi prende atto del regime autorizzatorio previsto per gli impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, che tutti gli impianti di proprietà privata previsti nel Piano, siano vincolati a tale regime. L'installazione di nuovi impianti pubblicitari di qualsiasi tipologia, allo scopo di effettuare pubblicità in una delle forme previste dal D.Lvo 507/93, è soggetta pertanto alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui la pubblicità che si intende effettuare sia senza oneri.

L'autorizzazione viene concessa con provvedimento rilasciato dalla Autorità Comunale competente per la pubblicità, sia annuale che temporanea.

L'installazione di impianti per le affissioni e la pubblicità in genere è consentita dal Piano anche su proprietà privata, previo consenso esplicito da parte dei rispettivi proprietari.

Anche gli impianti pubblicitari installati su suolo privato andranno considerati nella quantità max prevista dal Piano.

Art. 12 - Presentazione e accettazione della domanda

Chiunque intenda installare o posare sul territorio comunale impianti pubblicitari, ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione del Comune.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, firmata da un tecnico abilitato, deve contenere:

- L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
- L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto (stralcio aerofotogrammetrico) e planimetria in scala adeguata con indicate le precise distanze dalla strada e da eventuali altri riferimenti, ed indicando le coordinate di riferimento;
- La descrizione dell'impianto, corredata dalla documentazione tecnica, in duplice copia, con indicazione dei materiali utilizzati, del colore (dovrà essere allegata la cartella colore), del disegno illustrativo nonché di idonea documentazione fotografica dalla quale si evinca il contesto in cui sarà inserito il mezzo pubblicitario;
- Elaborato grafico o relazione sui sistemi di supporto e ancoraggio ed eventuale verifica di stabilità se necessaria (art.53 comma 3 del DPR 495/92);
- Dichiarazione di conformità al Piano;
- Lo stralcio del presente Piano;
- Impegno ad iniziare i lavori di installazione dell'impianto entro 60 giorni dal ritiro del provvedimento ed a terminarli entro 60 giorni dall'inizio, pena la revoca.

Se l'impianto va installato su strade di proprietà di un Ente diverso dal Comune, dovrà essere prodotta l'autorizzazione dell'Ente proprietario.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle copie della domanda riportando sulla stessa gli estremi del ricevimento.

Art. 13 - Rilascio dell'autorizzazione

Il Comune di Jesi, a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:

1. Autorizzazione semplice per gli impianti da installare in zona non vincolata;
2. Atto complesso costituito dall'autorizzazione di cui sub 1) e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni da realizzare su immobili vincolati ai sensi dell'art. 49 (o dell'art. 146) della L. 42/2004 o su aree prospicienti ad essi;
3. Diniego debitamente motivato;

L'ufficio competente, entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione, tramite rilascio del relativo provvedimento dirigenziale. **Le autorizzazioni non ritirate oltre il sessantesimo giorno dalla data di avviso per il ritiro dell'atto saranno considerate decadute.**

Art. 14 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- Comunicare, entro 3 giorni dall'esecuzione, in forma scritta l'effettiva data di installazione dell'impianto autorizzato così da consentire il controllo da parte del personale preposto;
- Verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- Effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- Adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze;
- Provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune, o in contrasto con il presente Piano;
- Dichiarare i propri impianti entro il 31 gennaio di ogni anno, ai fini della corresponsione dei canoni;
- Stipulare apposita polizza assicurativa R.C..

Art. 15 - Durata dell'autorizzazione

Salvo diversa indicazione l'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile per lo stesso periodo, come previsto dall'Art. 53 comma 6 del Reg. Es..

Art. 16 - Rinnovo

La domanda di rinnovo (dopo tre anni) deve essere presentata, con le medesime modalità della prima istanza (se vengono apportate modifiche all'impianto, altrimenti è sufficiente una semplice dichiarazione con allegata una foto dell'impianto in oggetto, in cui si dichiara che il manufatto per cui è stata concessa l'autorizzazione originale non è stato modificato rispetto a quanto risultante dagli atti), 60 giorni prima della scadenza. All'istanza va allegata l'attestazione di avvenuto pagamento dei tributi per il triennio precedente.

Il rinnovo ha luogo mediante rilascio di autorizzazione analoga all'originale.

La mancata presentazione dell'istanza di rinnovo, entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, produce l'effetto della rinuncia al rinnovo.

Art. 17 - Cessazione dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere annullata prima dei 3 anni per:

- motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio incompatibili con la permanenza dell'impianto;
- inadempimento degli obblighi da parte del titolare dell'autorizzazione;
- mancata corresponsione del canone annuale;
- rinuncia espressa, con documentazione della rimozione dell'impianto e riconsegna del titolo in originale;
- mancata esposizione del messaggio pubblicitario per 12 mesi.

Art. 18 - Installazione degli impianti, pubblicitari e non, di arredo urbano previsti dal piano, di iniziativa pubblica

L'affidamento della installazione e della manutenzione degli impianti pubblicitari previsti dal Piano avverrà seguendo una procedura aperta definita dall'art. 3 del D.Lgs. 163/06.

L'installazione e la manutenzione dei mezzi pubblicitari risulteranno essere la possibile controprestazione contrattuale sostitutiva (o parzialmente) del pagamento in denaro del corrispettivo previsto per l'installazione del nuovo impianto.

Degli impianti pubblicitari previsti dal presente Piano, il 15% potranno essere installati direttamente dal Comune o da soggetti privati, previa autorizzazioni comunali, mentre il restante 85% sarà oggetto di gara.

Il rapporto con il soggetto aggiudicatario sarà disciplinato da apposite convenzioni, nelle quali dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata delle autorizzazioni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune di Jesi, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità ed i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca delle autorizzazioni e simili.

Le aggiudicazioni avverranno per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale svolta sulla base della vigente normativa.

Espletate le procedure di gara, secondo la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali, con congrua cauzione, stabilita dal Capitolato Speciale di Appalto.

Il rapporto tra il Comune di Jesi e la ditta aggiudicataria avrà termine e durata certa e comunque non superiore ai nove anni.

L'installazione degli impianti di arredo sostituisce in toto o in parte il canone di installazione, mentre rimangono fermi tutti i canoni di lavorazione, e le imposte dovute per gli impianti pubblicitari.

Art. 19 - Individuazione tipologica e quantitativa degli impianti pubblicitari esistenti compresi nel Piano

Il presente Piano, come precedentemente indicato, gestisce e disciplina gli impianti pubblicitari quali cartelloni, frecce, orologi, paletti, portabicyclette, pensiline, cestini, transenne, totem. Il rilievo dello stato di fatto effettuato ha riscontrato la presenza nell'intero territorio del Comune di Jesi delle seguenti quantità di impianti :

- cartelloni mq 719,64
- frecce mq 94,56 (n. 559)
- orologi mq 9,80 (n. 7)
- paletti n. 330
- portabicyclette n. 7
- pensiline n. 45
- cestini n. 33
- transenne mq 102,90 (n. 494)
- totem mq 13,02 (n. 6)

Art. 20 - Rimozione di impianti esistenti

Per il cattivo stato di conservazione, per l'errato collocamento non rispondente al Codice della Strada, per impianti non autorizzati o con autorizzazioni scadute, per posizionamento di impianti in aree vincolate o per impianti posti in prossimità di immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, sono acconsentite le rimozioni secondo l'iter legislativo vigente. A seguito dell'approvazione del presente Piano, e previo parere del Servizio OO.PP, dovranno essere rimossi e regolarmente ricollocati tutti gli impianti censiti e non ritenuti pericolosi per i pedoni e per le auto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 21 - Quantità massima di nuovi impianti pubblicitari previsti dal P.G.I.P.

La Variante Piano a fronte della valutazione del precedente Piano, di quanto da questo previsto e non ancora installato, delle problematiche alcune volte scaturite dall'impossibilità di collocare impianti ove indicato dal P.G.I.P., prevede un lieve aumento delle quantità massime previste dal Piano nell'ordine del solo 10%, ma non prevede posizioni prescrittive.

In centro storico, oggetto di uno specifico studio, l'aumento non può superare il 10% di quanto già installato.

Quantità massima nuovi impianti pubblicitari previsti dalla Variante al P.G.I.P.:

Tipologia impianto	Previsione precedente Piano	Previsione Variante
Cartelli	mq 999,41+ 5%	mq 999,41+ 15%
Rotor	n. 5 + 5%	n. 5 + 1
Quadri informativi	In sostituzione dei quadri informativi	n. 2
Pensiline	n. 55 + 5%	n. 55 + quelle che si ritengono necessarie per i cittadini purché motivate
Transenne	n. 441+ 5%	n. 441+ 15%
Orologi	n. 10 + 5%	n. 15
Cestini	n. 57 + 5%	n. 57 + 15%
Preinsegne o frecce	Non limitate	Non limitate
Totem	n. 8 + 2	n. 8 + 3
Portabiciclette	n. 11 + 5%	n. 13
Paletti	n. 173 + 5%	n. 173 +15%

Art. 22 - Ripartizione delle quantità

La quantificazione di impianti pubblicitari previsti dal Piano è scaturita dall'analisi dello stato di fatto che ha evidenziato la carenza di impianti pubblicitari e di arredo nei nuovi quartieri residenziali, in prossimità di alcuni immobili o spazi pubblici o di uso pubblico quali: parcheggi, parchi pubblici, scuole, impianti sportivi e lungo alcuni assi viari (vedasi tav. 2P).

Art. 23 - Modalità di applicazione dell'imposta

Le presenti Norme si applicano in congruità con il Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni vigente.

TITOLO IV NORME PER L'ISTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 24 - Modalità di installazione – Generalità

Le caratteristiche tecniche e di posizionamento degli impianti sono definite dagli artt.47/48/49/50/51/52 del Reg. Es..

A norma dell'art .66 commi 7 e 8 del R.E.C., «le indicazioni pubblicitarie-turistiche e stradali, devono essere previste e realizzate in modo da rispondere a requisiti di buon ordine e decoro. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici, la sicurezza del traffico, dei pedoni e delle auto, il diritto di veduta dei vicini».

A mente dell'Art. 49 commi 2 e 3 del Reg. Es. le strutture di sostegno, e di fondazione degli impianti devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate sia globalmente che nei singoli elementi e in particolare, gli impianti a grandi dimensioni, saranno dimensionati e ancorati secondo le caratteristiche geomorfologiche dei terreni di imposta.

Art. 25 - Criteri di posizionamento

Gli impianti pubblicitari vanno installati conformemente ai dettami dell'art. 51 co. 4, 5, 6 per quanto attiene il posizionamento all'interno di centri abitati, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 31, ed alle disposizione dell'art. 51 co. 2, 3, 5, 6, 11 in caso di posizionamento fuori dai centri abitati.

Art. 26 - Modalità di installazione rispetto al tipo di strade

Su strade di tipo D) (così come definite dall'art. 2 co. 3 del CdS), a partire da m 2,20 dal suolo può essere concessa l'esposizione di impianti sporgenti su suolo pubblico. Su strade di tipo E) ed F) (così come definite dall'art. 2 co. 3 del CdS potranno essere installati ad altezza superiore a m 4,00 nei casi previsti dal presente piano.

Le sovrastrutture in aderenza ad edifici, comprese entro l'altezza di m 2,80, non possono sporgere più di 12 cm.

Art. 27 - Divieti di installazione su suolo pubblico

Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico per impianti sulle isole di traffico ubicate nell'area delle intersezioni o situate nei vari bracci delle intersezioni, in quanto in tali zone sono installabili soltanto impianti di segnaletica stradale e di illuminazione pubblica (art. 23 co. 1 del CdS).

E' consentita l'installazione, previa presentazione di specifico progetto e approvazione dei competenti uffici, di messaggi relativi a sponsorizzazioni sulle rotatorie e sulle pertinenze stradali.

Art. 28 - Distanze dalle preesistenze

Ai sensi dell'art. 51 co. 6 del Reg. Es. le distanze indicate ai commi 2, 3 lett. c-d-f-h, e 4 dell'art. 51 del Reg. Es., ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari a condizione che gli stessi siano collocati *parallelamente* al senso di marcia dei veicoli, in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque, *fuori dai centri abitati*, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 3, ed *entro i centri abitati* alla distanza fissata dal successiva art. 29, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del CdS.

Art. 29 - Posizionamento fuori dei centri abitati

Il posizionamento di impianti pubblicitari lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione su idonei supporti, è autorizzato ed effettuato ai sensi dell'art. 51 co. 2 del Reg. Es..

Ai sensi del medesimo articolo l'installazione, fuori dai centri abitati, è vietata nei seguenti casi:

- a) sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve, definite all'art. 3, comma 1 p.to 20, del CdS e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Fuori dei centri abitati, a norma dell'art. 49, co. 5 del Reg. Es., il bordo inferiore dei cartelli, e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m 1,50 rispetto a quella della banchina stradale corrispondente.

Art. 30 - Posizionamento entro i centri abitati

Gli impianti pubblicitari vanno installati, all'interno dei centri abitati, nel rispetto dei dettami dell'art. 51 co. 4 del Reg. Es..

Sono previste **deroghe**, limitatamente alle strade di tipo **E** ed **F**, alle distanze minime relative ai posizionamenti di tali impianti, che i vari Regolamenti comunali hanno la facoltà di applicare «per ragioni di interesse generale ed ordine tecnico», come previsto dall'art. 23 comma 6 del CdS.

Art. 31 - Deroghe alle distanze minime (già previste nel PGIP vigente)

Sono applicabili solo nei casi in cui non creino pericolo ai pedoni ed alle auto:

- all'interno del centro abitato;
- su strade extraurbane con limite di velocità 50 km/h, con l'esclusione dei casi vietati ai sensi dell'art. 23 co. 6 del CdS e Art. 51 co. 3 del Reg. Es.

Sono applicabili per impianti fissi o su strutture temporanee, secondo la seguente tabella :

Legenda:

- 1) Impianti installati al suolo
- 2) Impianti in appoggio o in aderenza a edifici e manufatti

NOTE: - Misure espresse in metri. Tolleranza ammessa entro il 5%.- Il numero indicato fra parentesi (...) esprime la misura derogata.

- Distanza minima tra cartelli pubblicitari m 25,00

1) **DEROGHE per distanze misurate longitudinalmente rispetto alla carreggiata**

a - Distanza minima da INTERSEZIONE

SEMAFORIZZATA		NON SEMAFORIZZATA	
PRIMA dell'intersezione	DOPO l'intersezione	PRIMA dell'intersezione	DOPO l'intersezione
1) 15 (30 o 50)	1) 10 (25)	1) 15 (30)	1) 10 (25)
2) 5	2) 5	2) 3	2) 3

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 co. 1 del D.Lgs. 285/1992 e succ. mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) nonché dell'art. 51 co. 8 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di Attuazione), il divieto di installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni non si applica agli impianti pubblicitari di servizio così come definiti dall'art. 47 co. 7 del Regolamento di Attuazione sempreché gli stessi non pregiudichino in alcun modo la sicurezza della circolazione.

b - Distanza minima da SEGNALI DI PERICOLO E DI PRESCRIZIONE

PRIMA del Segnale	DOPO il Segnale
1) 12 (30)	1) 10 (25)
2) 1.5	2) 1.5

Deroga applicabile su strade urbane classificate del tipo E, F, .

N.B. - Su quelle ad alto scorrimento rimangono i limiti di 50 m prima e 25 m dopo il segnale.

c – Distanza minima da ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, purché non collocati su intersezioni o su semaforizzazioni.

PRIMA del Passaggio pedonale	DOPO il Passaggio pedonale.
1) 12 (25)	1) 12
2) 12	2) 12

d – Distanza minima da imbocchi di GALLERIE e SOTTOPASSI :

A SENSO UNICO di marcia	A DOPPIO SENSO di marcia
1) -2) Zero (100)	Zero

e – Distanza minima da AREE CIMITERIALI e pertinenze .

Dal perimetro di confine

- 1) - 2) **80 mt** dai Cimiteri urbani.
50 mt. dai Cimiteri frazionali.

N.B.: Nessuna limitazione per affissioni funebri o messaggi istituzionali.

2) DEROGHE per distanze misurate trasversalmente rispetto alla carreggiata

Collocazione di impianti, parallela al senso di marcia:

- a - In aderenza dei fabbricati: **nessuna limitazione** (vedere allegato A schema 1).
b - Non aderenti a fabbricati: il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno m 1,5 dal bordo della stessa, deve comunque essere garantito un passaggio fra il cartello ed il muro di almeno m 1,00 (vedere allegato A schema 2)

- Casi Specifici

Solo all'interno dei centri abitati, in situazioni dove non vengono riscontrati problemi di sicurezza per i pedoni e per le auto, è possibile posizionare i cartelli distanziandoli di 50 cm dal bordo del marciapiede e mantenendo uno spazio libero retrostante di almeno m 1,00, che acconsenta comunque il passaggio a persone con ridotte capacità motorie o donne con passeggini.

Al fine di non introdurre barriera architettonica e di non restringere gli spazi minimi di cui sopra, è proibita la contemporanea presenza di accessori quali cestini gettacarte e simili (vedere allegato D schema 6).

- c - In allineamento ad alberature e manufatti (es. pali a sostegno di impianti tecnologici), si può mantenere la stessa distanza di allineamento dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm 50 (vedere allegato B schema 3).

Collocazione perpendicolare al senso di marcia:

- A1 - In aderenza dei fabbricati: **nessuna limitazione** (vedere allegato C schema 4).
B1 - Non aderenti a fabbricati: il lato aggettante verso la carreggiata, deve distare almeno m 1,5 dal bordo della stessa (vedere allegato C schema 5). In situazioni dove non vengono riscontrati problemi di sicurezza per i pedoni e per le auto è possibile posizionare i cartelli distanziandoli di 50 cm dal bordo del marciapiede e mantenendo uno spazio libero retrostante di almeno m 1,00, che acconsenta comunque il passaggio a persone con ridotte capacità motorie o donne con passeggini. Al fine di non introdurre barriera architettonica e di non restringere gli spazi minimi di cui sopra, è proibita la contemporanea presenza di accessori quali cestini gettacarte e simili (vedere allegato D schema 6). In presenza di alberature e/o altri manufatti (es. pali a sostegno di impianti tecnologici), si può mantenere la stessa distanza di allineamento dal bordo della carreggiata, comunque non inferiore a cm 50. I cartelli non devono in alcun modo sporgere più di 10 cm rispetto al palo posizionato conformemente al presente articolo.

Le collocazioni A1 e B1, sono indipendenti dalla presenza o meno del marciapiede.

Art. 32 - Posizionamenti particolari

32.1 – Posizionamento su mura storiche

In considerazione dei contenuti del D.Lgs. 42/2004 è vietata l'installazione di impianti per affissioni su mura storiche o monumentali. Non sono altresì ammessi impianti nelle immediate vicinanze di luoghi urbani di pregio monumentale, ambientale e/o pregevole finitura e gli impianti vicini a elementi commemorativi tipo: statue, lapidi, cippi e simili.

32.2 – Posizionamento messaggi istituzionali, culturali

Gli impianti per l'esposizione di messaggi di natura istituzionale e quelli di natura culturale, artistica o sociale, data la significativa importanza, vanno collocati in ambiti in cui la loro forza informativa sia più efficace possibile.

Sono preferiti luoghi di grande concentrazione pubblica o nelle vicinanze di edifici adibiti a servizi di pubblico interesse: stazioni, piazze, mercati, impianti culturali o dello sport, capolinea bus/autocorriere, scuole, sedi comunali, sedi di servizi comunali decentrati, uffici postali.

In tutti i quartieri è **obbligatorio** installare impianti per messaggi di tipo istituzionale.

32.3 – Pubblicità itinerante

Si definisce pubblicità itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati a norma del CdS o recanti immagini e scritte non riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda proprietari del mezzo od apposte su veicoli non utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Non è consentita la sosta su tutto il territorio comunale. Per sosta si intende la sospensione protratta nel tempo del veicolo, non riconducibile ad una sospensione momentanea dello stesso come la fermata, anche se il conducente si trovi a bordo del mezzo.

Qualora la sosta sia protratta per oltre 48 ore consecutive si applica quanto disposto dall'art. 23 del C.d.S.

Art. 33 – Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti pubblicitari

Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.

Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione.

La procedura di rimozione degli impianti per affissioni abusivi è normata dall'art. 23 co. 13 e successivi del CdS.

Per le violazioni accertate, che prevedono la rimozione, non contemplate dal predetto art. 23 del CdS, il Comune dispone, mediante diffida od ordinanza, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o defissione.

I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio preposto ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.

Qualora l'ufficio non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Art. 34 – Localizzazione nei pressi di edifici e spazi pubblici o di uso pubblico. Quartieri di recente espansione

L'individuazione di edifici e spazi pubblici o di uso pubblico acconsente di definire luoghi idonei nei pressi dei quali collocare impianti pubblicitari.

L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, per motivi di pubblica utilità, installare nei pressi degli edifici o spazi pubblici, impianti pubblicitari nel rispetto del CdS, delle deroghe inserite nel presente Piano, purché il messaggio da inserire sia di tipo istituzionale e purché rientri nelle quantità max acconsentite dal Piano.

L'Amministrazione Comunale si impegnerà in ogni caso ad aggiornare il Piano entro 60 giorni dall'avvenuta collocazione degli impianti.

I quartieri di ultima espansione, generalmente successivi agli anni '80, risultano spesso privi o quasi di impianti pubblicitari. In questi quartieri, anche dove non indicato specificatamente dal Piano, potranno essere collocati impianti pubblicitari, previo parere degli uffici preposti.

Per le nuove lottizzazioni sarà obbligatorio in fase di approvazione del progetto di lottizzazione prevedere una quantità di impianti pubblicitari quantificati in base alla cubatura ed all'estensione della lottizzazione secondo specifiche percentuali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

In ogni caso non si potrà eccedere dalla superficie massima acconsentita dal Piano se non a seguito di Variante al Piano Generale.

Art. 35 - Installazione di nuovi impianti pubblicitari pubblici e privati

L'incremento di spazi pubblicitari previsto dal presente Piano verrà attuato secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto della successiva gara.

Negli elaborati progettuali necessari per il rilascio della autorizzazione dovrà poi essere indicato il punto preciso dell'installazione riportante riferimenti numerici da punti fissi e allegando le immagini fotografiche del luogo.

Art. 36 – Installazioni vietate

- Posizionamenti non conformi al CdS ed alle deroghe inserite nel presente Piano;
- A ridosso di immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- A ridosso delle mura storiche;
- Direttamente a ridosso di qualsiasi muro senza utilizzare apposito quadro murale;
- In prossimità di punti panoramici;
- In luoghi che ostacolano la percorribilità a persone con ridotte capacità motorie.

Art. 37 - Normativa per il Centro Storico

Particolare attenzione per quanto concerne l'impiantistica pubblicitaria va rivolta al Centro Storico (vedere perimetrazione nelle tavole allegate), riservando particolare cura al posizionamento, alla tipologia, ai materiali da utilizzare, al colore dell'impianto e acconsentendo un aumento di impianti che non potrà superare il 10% dell'attuale superficie.

Interventi ammessi:

- rimozione di tutti gli impianti pubblicitari che si trovano in pessimo stato di conservazione e ricollocazione rispettando le quantità previste nel presente Piano;
- rispetto della tipologia di impianti già installata o totale cambiamento; in questo caso la tipologia andrà scelta da una apposita commissione o dai progettisti del Piano;
- obbligo di tingeggiare gli impianti di colore grigio (antracite) utilizzando vernici pigmentate, senza lasciarli in ferro zincato a vista;
- divieto di installazione in prossimità delle mura storiche o di qualsiasi edificio tutelato.

Art. 38 - Vincoli

In conformità al D.Lgs 42/2004, nell'ambito, in prossimità o comunque in vista di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico - artistico, non è, comunque, consentito il rilascio di autorizzazioni su suolo pubblico, richieste successivamente all'entrata in vigore del presente Piano.

Vengono inoltre definite emergenze architettoniche ambientali parti di territorio comunale con presenze di edifici storici, destinati al culto o, comunque, di un certo valore architettonico, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

E' vietato il posizionamento di impianti che pur non ricadendo in aree tutelate, ostruiscano particolari vedute di interesse pubblico. Questo particolare vincolo dovrà essere di volta in volta stabilito dall'Amministrazione Comunale attraverso gli uffici competenti.

Art. 39 - Vigilanza

Gli enti proprietari delle strade e l'Amministrazione Comunale nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato alla vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere alla regolarizzazione entro il termine fissato dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi delle spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23 co. 1 del CdS, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

Tutti i messaggi, esposti difformemente alle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 40 - Sanzioni

40.1 – Sanzioni amministrative

Per tutte le violazioni non specificatamente sanzionate ai sensi dell'art. 23, co. 11 e 12 del CdS si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Regolamento Comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni. Le violazioni, debitamente verbalizzate, andranno notificate agli interessati entro il termine massimo di centocinquanta giorni dall'accertamento. Nelle more dell'esecuzione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 23 co. 13 del CdS il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva.

In caso di collocazione di impianti in contrasto con quanto disposto dal presente Piano, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo privato.

Ai sensi dell'art. 17 della L. 24.11.1981, n. 689 è il Comune interessato è competente a ricevere il rapporto.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al Comune e devoluti al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

40.2 - Sanzioni tributarie

Per l'omessa o tardiva presentazione o per la dichiarazione infedele trovano applicazione le sanzioni e l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 23 del D.Lgs.15.11.1993, n. 507.

TITOLO V ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 41 – Modalità di attuazione

Le presenti NTA e gli elaborati allegati, definiscono le quantità massime consentite di impianti pubblicitari da installare e indicano le linee guida per l'installazione dei nuovi impianti.

Le installazioni presenti sul territorio che allo stato di fatto non hanno i requisiti conformi a quanto definito nel Piano e previsto dal CdS, dovranno essere uniformati o adeguati entro un anno dall'approvazione del Piano o entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'eventuale gara di appalto, a norma di legge, se difformi all'autorizzazione richiesta, mentre dovranno essere rimossi entro 6 mesi dall'approvazione del Piano o entro 3 mesi dall'aggiudicazione della gara d'appalto, se abusivi o se non rispondenti alle N.T.A. del presente Piano.

Nel caso di impianti con installazione concessa a soggetti privati, il titolare dell'autorizzazione si farà carico della rimozione e ripristino ovvero della sostituzione. Nel caso in cui il cartello debba essere rimosso per impossibilità di adeguamento, lo stesso titolare sarà tutelato nel diritto al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine del triennio, il rinnovo della stessa è subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso come da art. 58 co. 1 del Reg. Es..

Art. 42 - Interventi di manutenzione sugli impianti

Gli impianti presenti sul territorio, risultanti dalle schede di rilievo possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, intendendosi per:

- **manutenzione ordinaria** di impianti per la pubblicità, quella che può essere eseguita con **intervento diretto** da parte del titolare della autorizzazione o concessionario. Sono incluse tutte le operazioni intese a migliorare l'aspetto estetico, la sicurezza e incolumità pubblica, la visibilità, la durata. In questo ambito sono definibili le opere di verniciatura/protezione, sostituzione di accessori di ancoraggio e piccole parti strutturali, ripristino di parti danneggiate a seguito di urti o atti vandalici, ecc.

- **manutenzione straordinaria** comprende operazioni soggette a **Comunicazione** da parte del titolare dell'impianto al Comune, relativamente all'intervento che intende realizzare, tramite la redazione di una Relazione integrata da documentazione urbanistica a firma di un tecnico abilitato e previo rilascio di autorizzazione o concessione. Sono incluse tutte le opere necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, come la sostituzione di strutture portanti e supporti, plance, ovvero parti consistenti dell'elemento. Rientrano in questa categoria di intervento anche le opere di adeguamento alle mutate norme e situazioni della viabilità, modeste rettifiche del posizionamento precedente per l'adeguamento alle presenti NTA, i riposizionamenti, le operazioni di rimozione con o senza sostituzione.

Art. 43 - Nuove installazioni di impianti

Sono immediatamente eseguibili, le nuove installazioni e gli interventi di sostituzione previsti nel presente PGIP.

E' possibile presentare una unica domanda di autorizzazione per un numero plurimo di impianti, con le modalità di cui all'art.12 delle presenti N.T.A..

Art. 44 – Applicazione del Piano

A partire dalla data di approvazione del Piano o di aggiudicazione della gara d'appalto le operazioni consentite sono:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- sostituzione (impianti vandalizzati o incidentati);
- rimozione di impianti;
- nuova installazione di impianti (previa autorizzazione).

Art. 45 – Decorrenza di applicazione del Piano

A decorrere dalla data di approvazione del Piano sono ammesse le operazioni indicate negli elaborati, nelle schede e nelle presenti NTA, ivi comprese le operazioni previste in deroga alle norme del Codice della strada.

Art. 46 - Disposizioni finali e transitorie

Dalla data di aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione Comunale, di concerto con il concessionario od altri eventuali soggetti da individuare, con riferimento alle norme ed agli elaborati del Piano, provvederà entro centoventi giorni, a verificare il rilievo allegato al Piano, e catalogare gli impianti nelle classi di seguito elencate:

- **Impianti fatiscenti** : quelli che sono autorizzati e conformi alle leggi vigenti, ma risultano in stato di degrado, di precarietà o pericolo per l'incolumità, tali da richiedere provvedimenti celeri di adeguamento, o di sostituzione;
- **Impianti abusivi** : quelli privi della prescritta autorizzazione, arbitrariamente installati su suolo pubblico o privato;
- **Impianti con autorizzazioni scadute** : quelli non in regola con i requisiti amministrativi o con le leggi vigenti e i Regolamenti Comunali;

- Impianti non conformi : quelli che hanno la prescritta autorizzazione, ma attualmente possono non avere più i requisiti rispondenti alle leggi vigenti ovvero alle presenti N.T.A.;
- Impianti conformi : tutta l'impiantistica autorizzata rispondente al presente Piano, ed alle leggi vigenti in materia specifica.

Tutti gli impianti installati dalla ditta aggiudicataria della gara d'appalto, alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà comunale.

N.B. Per quanto non previsto nel presente Piano si fa riferimento alle normative vigenti.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 191 DEL 27.11.2014

Deliberazione avente per oggetto: **Variante alle NTA del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari – Approvazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 507/1993.**

UFFICIO PROPONENTE: Servizio Programmazione Strategica e Coordinamento Amministrativo

RESP. PROCEDIMENTO (Firma) Ing. Eleonora Mazzalupi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

La sottoscritta Arch. Francesca Sorbatti, nella sua qualità di Dirigente dei Servizi Tecnici, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione

Jesi, li 11.11.2014

IL DIRIGENTE DELL’AREA

SERVIZI TECNICI

Arch. Francesca Sorbatti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Gianluca Della Bella, Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile

Jesi, li 12.11.2014

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Gianluca Della Bella